COMUNE DI FORANO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Piano fabbisogno personale 2021/2023

L'anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di Luglio alle ore 14:04, presso la Sede Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CORTELLA MARCO	SI
VICESINDACO	FARINA GIAN LUCA	SI
ASSESSORE	TETTO MAURIZIO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Presiede il Sindaco **CORTELLA MARCO**, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa LEONCINI MARIA LAURA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2021-2023"

LA GIUNTA

"Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica dei rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;
- la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Tenuto conto delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

- dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015, convertito con L. n. 125/2015, il quale prevedeva che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, per la quota non utilizzata;
- delle interpretazioni contenute nelle deliberazioni Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopra indicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il triennio precedente (oggi quinquennio) è da intendersi in senso dinamico;
- dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ridisegnato il regime delle assunzioni, prevedendo che gli Enti Locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica possano procedere, per gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- dell'art. 22, comma 2, del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con L. 96/2017, che, modificando la suddetta norma, ha innalzato al 75% il suddetto limite, per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, qualora il rapporto medio dipendenti-popolazione, dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/ 2017 di cui all'art. 263, comma 2 del TUEL;
- della cessazione degli effetti del citato art. 1, comma 228, della L. 208/2015, per cui a partire dall'anno 2019 si attua il turnover in misura pari al 100% del personale cessato;
- dell'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, secondo cui:
  - l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente è il quinquennio precedente e non più il triennio;
  - ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- dell'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005, Legge 311/2004, in vigenza di disposizioni che stabiliscono limitazioni alle assunzioni di personale sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;
- Visto il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 17 marzo 2020 "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indetermianto dei Comuni e nella fattispecie l'art 1 che definisce quali sono i costi del personale da tenere in considerazione ai fin del rispetto dei vincoli assunzionali;
- Visto l'allegato prospetto alla deliberazione, nel quale viene dato atto nel quale vengono esposti i dati relativi al rispetto del vincolo imposto dal Decreto decreto presidenza del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, ai fini dell'applicazione della'rt. 1 comma 557 quater introdotto dal D.L. 9072014 che recita:
  " Ai fini dell'applicazione del comma 557 art 1 a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano a decorrere dall'anno 2014 che nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale il contenimento della spesa del personale è confrontato con il valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011_2013)"

Vista la propria deliberazione in data odierna , con la quale è stata effettuata la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2020, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:
- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, il limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 - e 562 - spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Atteso che negli anni 2014-2020 si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente, non sostituite:

N. unità	Categoria Giuridica	Data cessazione	Tempo orario

1	B7	31/05/2018	100%
1	B3	31/07/2019	100%
1	D3	31/10/2019	100%
1	B6	31/12/2019	100%
1	B3	30/09/2020	100%

Ritenuto di rideterminare la dotazione organica verificando il valore quantitativo e finanziario della dotazione organica, rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2020, predisponendo nel contempo il ciclo di programmazione del personale per il triennio 2021-2023, secondo i seguenti prospetti

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI FORANO						
CATEGORIA	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2020	POSTI IN PROGRAMMAZIONE PART TIME	POSTI IN PROGRAMMAZIONE TEMPO PIENO
D5	SI		1	1	0	Cessato in data 19 maggio 2021
D5	SI		1	1	0	Cessato in data 30.06.2021
D1		SI	1	0	1	(sostituzione D5 cessato con attingimento graduatoria)
C3	SI		2	2	0	0
C1		SI	1	1	0	0
B3	SI		1	1	0	0
B1		SI	6	6	0	0
C1	SI		1	0	0	1
D1	SI		1	0	1	Sostituzione D5 cessato con procedura mobilità volontaria)

Considerato l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 43 ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009);

Visto che la spesa sostenuta nell'anno 2009 dal Comune di Forano per il lavoro flessibile (personale a tempo determinato, convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione lavoro, lavoro accessorio di cui all'art. 70 comma 1, lett d) del D.lgs. n.276/2003 e ss.mm.ii.)- (art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.) è pari a complessivi euro 260.347,32 e che per l'anno 2020 il limite di spesa è fissato in € 130.173,66 (50% della spesa sostenuta nell'anno 2009).

Visto che per il personale a tempo determinato, incluso il personale comandato presso l'ente, ed altri rapporti di lavoro flessibile, la programmazione è la seguente:

TIPOLOGIA	SPESA ANNO 2009	SPESA ANNO 2021
Rapporto di lavoro ex art 90	0	0
Rapporto di lavoro ex art 92	0	0
Contratti co.co.co ed altri incarichi occasionali	210000	0
Personale in comando presso l'ente	29147,32	43000,00
Somministrazione lavoro accessorio	21200	39000,00
TOTALE	260347,32	82000,00 (rispetta il vincolo del 50% della spesa del 2009)

CONSIDERATO inoltre ai fini della determinazione della spesa complessiva:

a. la seguente determinazione dei valori dei fondi accessori, degli straordinari e dei pagamenti delle posizioni organizzative a bilancio:

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Fondo dipendenti	28500,00	6783,00	2422,50	0	37705,50
P.O. e A.P. a bilancio	31500,00	7497,00	2677,50		41674,50
Straordinario	----------	----------	----------	0	
TOTALE	60000,00	14280,00	5100	----------	84480,00

RITENUTO, di verificare il rispetto del limite massimo ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 della spesa totale partendo dalla spesa teorica della dotazione organica, secondo il seguente prospetto:

QUADRO SPESA PERSONALE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 € 479088,02

ANNO 2022 € 481590,00

ANNO 2023 € 483400,00

Media della spesa triennio 2011/2013 € 604800, 72

VISTO inoltre il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. decreto crescita), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che, all'articolo 33, dispone un nuovo regime assunzionale per regioni a statuto ordinario e comuni;

il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del2019 secondo cui la disciplina è dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade,

opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce:

«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione provvedere per l'anno 2021:

1) alla copertura del posto vacante in organico di categoria C/C1 part time a 18 ore settimanali a tempo indeterminato mediante l'attivazione di procedura di attingimento di graduatoria concorsuale;

   Considerato che la spesa annua complessivamente necessaria è pari ad € 19520,00

2) ad integrazione oraria contrattuale come di seguito riportato:

Cat. B1 Ufficio anagrafe da ore 20 settimanali a ore 23;
Cat. B1 Ufficio anagrafe da ore 20 settimanali a ore 23;
Cat. B1 Ufficio attività produttive da ore 20 settimanali a ore 23;
Cat. B1 ufficio ragioneria da ore 20 a ore 26

Per gli anni 2022 e 2023 non sono previste cessazioni dal servizio ed assunzioni

CONSIDERATO che il decreto attuativo del 17.03.2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in vigore dal 20.04.2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Atteso quindi che allo stato attuale e a seguito dell'entrata in vigore del decreto del 17 Marzo 2020 per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali dovranno essere valutate in base ai valori soglia approvati nello stesso decreto pubblicato in gazzetta ufficiale del 27.04.2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 24 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge con cui si approvava la programmazione del fabbisogno del personale per il 2020/2022;

VERIFICATO

- ✓ che il Comune di Forano è compreso nella fascia demografica d) comuni con popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti riscontrando al 31.12.2019 una popolazione residente corrispondente a 3196
- ✓ che il Comune di Forano presenta pertanto la seguente percentuale pari al 21,06 % come rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- ✓

Considerato pertanto che il Comune di Forano è rispettivamente:

sotto la soglia per fascia rispetto alla tabella 1 approvata con il decreto del 17.03.2020 essendo il riferimento pari a 25,41%

DATO ATTO che sulla presente proposta dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147-bis del Dlgs. N. 267/2000;

ACQUISITO sulla presente proposta il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. _____/2021, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è a questo materialmente allegato;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data odierna, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) di approvare a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), la seguente dotazione organica e relativo piano fabbisogno personale:

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI FORANO						
CATEGORIA	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2020	POSTI IN PROGRAMMAZIONE PART TIME	POSTI IN PROGRAMMAZIONE TEMPO PIENO
D5	SI		1	1	0	Cessato in data 19 maggio 2021
D5	SI		1	1	0	Cessato in data 30.06.2021
D1		SI	1	0	1	(sostituzione D5 cessato con attingimento graduatoria)
C3	SI		2	2	0	0
C1		SI	1	1	0	0
B3	SI		1	1	0	0
B1		SI	6	6	0	0
C1	SI		1	0	0	1
D1	SI		1	0	1	Sostituzione D5 cessato con procedura mobilità volontaria)

2) Di approvare il prospetto che si allega alla presente in cui si evidenzia il rispetto dei limiti per il fabbiosogno del personale ed esattamente
- Decreto presidenza consiglio dei ministri del 17 marzo 2020
- Art. 1 comma 557 QUATER d.l. 90/2014;

3) di dare atto che con la presente programmazione si autorizzano per l'anno 2021:

a) Assunzione n. 1 unità di personale cat. D1 tempo indeterminato full time Ufficio economico finanziario con scorrimento graduatoria concorsuale di Ente del medesimo comparto (sostituzione unità di personale cessata il 01 luglio 2021);

b) Assunzione di n. 1 unità di personale cat. D1 tempo in determinato full time ufficio tempo Attività produttive e servizi demografici con procedura di mobilità volontaria da Ente del medesimo comparto Funzioni locali (sostituzione unità di personale cessata il 19 maggio 2021)

c) Assunzione di n. 1 cat. C tempo indeterminato part time 50% con scorrimento graduatoria concorsuale di Ente del medesimo Comparto funzion locali;

b) Aumento orario contrattuale per 3 ore settimanali n. 2 unità personale cat. B1 Ufficio anagrafe e protocollo ed aumento orario contrattuale per 6 ore settimanali n. 1 unità di personale cat. B1 ufficio ragioneria

Per gli anni 2022 e 2023 non sono previste cessazioni dal servizio o assunzioni

PROIEZIONE SPESA PREVENTIVATA NEL TRIENNIO

ANNO 2021	€ 479088,02
ANNO 2022	€ 481590,00
ANNO 2023	€ 483400,00

e risultano rispettati i vincoli di cui Decreto presidenza consiglio dei ministri del 17 marzo 2020 Art. 1 comma 557 QUATER d.l. 90/2014;

4) di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. _____/2021, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è materialmente allegato;

5) di dare atto che la spesa di personale prevista dalla presente programmazione rispetta i vincoli sulla spesa di personale in termini assoluti, ai sensi dell'art. 1, comma 577 della legge 296/2006, quantificati rispetto alla media del triennio, 2011/2013, così come dimostrato in premessa narrativa;

6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione in essere, consente rispetto all'attuale media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, di riportare la spesa complessiva di personale dell'Ente entro i valori soglia del decreto del 17 Marzo 2020 attualmente in vigore;

7)di disporre che la presente deliberazione, potrà avere esecuzione, ad avvenuto adeguamento delle previsioni Bilancio di Previsione 2021/2023;

8) di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento il piano triennale approvato con il presente atto, q\ualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;

9)di dare atto che tale programmazione confluirà nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

10)di pubblicare la presente deliberazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale comunale, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Udita la relazione del Sindaco;
Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuta la propria competenza;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta di deliberazione.

Lette e condivise le motivazioni a supporto della richiesta di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, con successiva separata e unanime votazione

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comme 4° del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 483 del 30/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile FALCIDI ARMANDO in data 30/07/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 483 del 30/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario TETTO MAURIZIO in data 30/07/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
CORTELLA MARCO	Dott.ssa LEONCINI MARIA LAURA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate[1]

NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2021 DEL COMUNE DI FORANO

spesa del personale lorda senza IRAP anno 2019	504.801,73 €
spesa del personale lorda senza IRAP prevista anno 2021	481.132,00 €
spesa del personale lorda senza IRAP prevista anno 2022	- €

spesa del personale lorda senza IRAP anno 2018	507.051,62 €
spesa personale media triennio 2011/2013 senza componenti escluse	604.800,32 €
spesa personale prevista anno corrente senza componenti escluse	479.088,02 €

comuni per fasce demografiche	valore soglia	percentuali massime incremento	2020	2021	2022	2023	2024
meno di 1.000 abitanti	29,50%	meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%	da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
con e oltre 1.500.000 abitanti	25,30%	con e oltre 1.500.000 abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

facoltà assunzionali lorde diponibili del quinquennio precedente

anno	resti turn over	perc. applicabile	totale disponibile
2019	- €	100%	[illegible]
2018	- €	100%	[illegible]
2017	- €	75%	[illegible]
2016	- €	75%	[illegible]
2015	- €	100%	[illegible]
2014	- €	80%	[illegible]
totale			[illegible]

valori soglia di rientro per la maggiore spesa

comuni per fasce demografiche	valore soglia
meno di 1.000 abitanti	33,50%
da 1.000 a 1.999 abitanti	32,60%
da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%
da 60.000 a 249.999 abitanti	31,60%
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,80%
con e oltre 1.500.000 abitanti	29,30%

accertamenti entrate correnti anni 2018-2019-2020			media
2.511.700,30 €	2.441.456,29 €	2.798.800,28 €	[illegible]
fondo crediti dubbia esigibilità 2019			597.180,20 €
valore entrate correnti da rapportare			[illegible]
rapporto spesa personale su entrate correnti			[illegible]
percentuale incremento applicabile			24,0000%
eventuale incremento massimo spesa personale			[illegible]
nuovo rapporto spesa personale su entrate correnti			[illegible]
eventuale ulteriore incremento dalle facoltà assunzionali			- €
nuovo rapporto spesa personale su entrate correnti			[illegible]

valore soglia	27,20%
limite teorico spesa di personale lorda senza IRAP	[illegible]
limite effettivo spesa di personale lorda senza IRAP	[illegible] €
differenza tra il limite spesa personale effettivo rispetto al limite teorico	[illegible]

eventuali altre spese di personale da aggiungere	- €
eventuali voci di spesa del personale da decurtare	- €
eventuale finanziamento in deroga unioni fino a 38.000,00 euro	- €

N.B. in caso di percentuale intermedia occorre calcolare il nuovo obiettivo e il rapporto tra spesa personale e entrate correnti dell'anno di riferimento

nuove assunzioni da programmare per l'anno corrente calcolate sul costo personale lordo senza l'IRAP

categoria	tabellare	tredicesima	oneri	oneri	totale	*assunzioni programmate*	costo assunzioni	*costo al lordo dell'IRAP*
A1	17.060,97	18.482,72 €	26,68%	4.931,19 €	23.413,91 €		- €	- €
B1	18.034,07	19.536,91 €	26,68%	5.212,45 €	24.749,36 €	*0,33*	8.167,29 €	*8.715,30 €*
B3	19.063,80	20.652,45 €	26,68%	5.510,07 €	26.162,52 €		- €	- €
C1	20.344,07	22.039,41 €	26,68%	5.880,11 €	27.919,52 €	*0,50*	13.959,76 €	*14.896,44 €*
D1	22.135,47	23.980,09 €	26,68%	6.397,89 €	30.377,98 €		- €	- €
D3	25.451,86	27.572,85 €	26,68%	7.356,44 €	34.929,28 €		- €	- €
totali						0,83	[illegible]	*23.611,73 €*

spesa personale disponibile per nuove assunzioni rispetto al limite calcolata all'anno di riferimento	[illegible]
nuova spesa di personale lorda senza IRAP programmata anno diriferimento	[illegible]
margine rispetto al limite anno di riferimento	[illegible]
nuova spesa di personale lorda senza IRAP programmata anno corrente	[illegible]
margine rispetto al limite anno corrente	[illegible]

1 B3 agostino ottobre

COMUNE DI FORANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.333

Il 31/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 41 del 30/07/2021 con oggetto: **Piano fabbisogno personale 2021/2023**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Forano, lì 31/08/2021

Il Firmatario della pubblicazione
SCARINCI MARIA VITTORIA

ARMANDO.FALCIDI1

Home | Help On-Line |

M sessione:60 - Data:13/09/2021 12:21:11
Ir ta rieffettuare il login dalla HomePage.

Dettaglio Fabbisogno

Codice Istituzione:	**3103**
Descrizione Istituzione:	**FORANO**
Tipologia:	**COMUNI**
Data di Invio:	**13/09/2021**
Data di adozione del Piano:	30/07/2021
Triennio di riferimento:	2021-2023
PDF inviato:	**C_3103_2021_2023_20210913121458.pdf**

Conferma **Indietro**